

COMUNE DI CARAPELLE

Determina Dirigenziale 27 ottobre 2025, n. generale 468 - n. settoriale 242

Annullamento d'ufficio della pas ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990 – impianto fotovoltaico da fonte rinnovabile da ubicarsi su suolo agricolo, in agro di carapelle (fg), n.c.e.u. al foglio 7 p.lle 8, 46 e 1709, acquisita al prot. n. 3120 del 31/03/2025.

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di ottobre nel proprio Ufficio:

RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto n. 14 del 28/05/2025 del Sindaco, con il quale veniva conferito all'Ing. Erika MADDALENA l'incarico di responsabile del III Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio - Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio";

PRELIMINARMENTE, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Carapelle;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 24/01/2025 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 10/03/2025 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n.267/2000;

PREMESSO che:

- in data 31/03/2025, è pervenuta al Comune di Carapelle presso il III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO-URBANISTICA, EDILIZIA E ASSETTO DEL TERRITORIO – Ufficio Tecnico, da parte della società **Lucera Solare Srl**, per il tramite della Interparadium Energy Srls, la dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (cd. Testo Unico FER), che ha integrato e aggiornato il Testo Unico in materia di fonti rinnovabili (originariamente disciplinato dal D.Lgs. 28/2011 e modificato dal D.Lgs. 199/2021), per l'attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, da ubicarsi su suolo agricolo, nelle particelle catastali N.C.E.U. Foglio 7 P.lle 8, 46 e 1709, acquisita al protocollo comunale n. 3120 in pari data;
- in conformità alla normativa vigente, la procedura si è perfezionata in regime di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, in assenza di diniego o richiesta di integrazione documentale da parte dell'Amministrazione;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica interna, tuttavia, sono emerse gravi e sostanziali carenze documentali che impedivano di considerare l'intervento conforme ai requisiti normativi di ammissibilità e funzionalità;

CONSIDERATO che:

- in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale (Direttiva RED II, Reg. UE 2018/1999, D.Lgs. 199/2021, D.Lgs. 190/2024), questa Amministrazione ha sempre operato in un'ottica favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili, adottando un approccio proattivo e collaborativo con i proponenti e promuovendo la semplificazione amministrativa, pur nel rispetto rigoroso del principio di legalità e della pianificazione territoriale;

- a dimostrazione dell'atteggiamento costruttivo dell'Ente, vi sono state interlocuzioni verbali informali con la società proponente, nel corso delle quali l'Amministrazione ha anticipato le principali criticità tecniche e giuridiche rilevate in sede istruttoria, ottenendo riconoscimento da parte della società stessa della fondatezza delle osservazioni, e ricevendo rassicurazioni circa la trasmissione di integrazioni documentali;
- nonostante lo scrivente Settore, nei suddetti incontri, abbia offerto alla società **INTERPARADIUM ENERGY Srls** l'opportunità di rimuovere il vizio originario dell'atto, la stessa società non ha inteso raccogliere l'invito di matrice collaborativa;

RILEVATO che progetto presentato nell'ambito della PAS risulta affetto da gravi carenze sostanziali e difetti istruttori, che incidono direttamente sulla legittimità e sulla funzionalità del progetto, in particolare per:

- assenza del progetto esecutivo delle opere di connessione alla rete elettrica (PTO), atto necessario per verificare la conformità tecnico-normativa dell'intervento alle prescrizioni del gestore di rete (E-Distribuzione);
- mancanza del benessere tecnico di E-Distribuzione relativo al suddetto PTO, elemento imprescindibile per attestare la fattibilità e autorizzabilità della connessione;
- omissione della localizzazione precisa della cabina primaria, opera infrastrutturale complessa prevista dal preventivo di connessione, che comporta impatti rilevanti su territorio, ambiente e pianificazione urbanistica;
- assenza di documentazione attestante la disponibilità giuridica delle aree necessarie alla realizzazione delle opere connesse (servitù di passaggio, diritti di superficie per la cabina primaria, ecc.);
- mancata localizzazione dettagliata dell'impianto all'interno delle particelle catastali dichiarate, con conseguente impossibilità di effettuare verifiche sulle interferenze con eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o agricoli;
- assenza di documentazione comprovante il rispetto del Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010 in materia di aree non idonee all'insediamento di impianti FER, con riferimento al buffer di rispetto da zone sensibili, potenzialmente coinvolto;
- presenza accertata di un vigneto su una delle particelle interessate, come rilevato da ortofoto, tavole progettuali e contratti, senza che sia stata prodotta documentazione che dimostri:
- l'avvenuto espianto antecedente alla PAS;
- l'autorizzazione regionale allo stesso;
- l'esclusione dell'area dal layout dell'impianto;
- rilevanza tecnica della connessione prevista, che si configura come "connessione complessa", in quanto – pur formalmente in media tensione (MT) – comporta opere in alta tensione (AT), la realizzazione ex novo di una cabina primaria e l'interconnessione con la rete Terna S.p.A.;
- coinvolgimento del proponente in un tavolo tecnico intersocietario per la condivisione della medesima infrastruttura di connessione tra più impianti, senza che sia stata prodotta alcuna autorizzazione, verbale o accordo approvato, che attesti l'avvenuta approvazione formale di tale soluzione in altri procedimenti autorizzativi e, in assenza della quale, non può ritenersi che le opere di connessione siano già autorizzate, né che la PAS possa inglobare un sistema di connessione privo di formale validazione;
- l'assenza di una connessione formalmente approvata, che rende l'impianto non funzionale, in violazione dei principi di unitarietà e funzionalità dell'opera pubblica e dell'intervento FER;
- la non ammissibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.L. 69/2023 (Decreto Agricoltura), convertito dalla L. 103/2023, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso in esame, di un impianto stand-alone su suolo agricolo;
- mancata allegazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 190/2024, delle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
- assenza della dichiarazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. h), attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente, avente la medesima destinazione urbanistica;

- in violazione dell'art. 8, comma 4, lett. m), punto 2), mancata presentazione del programma di compensazioni territoriali al Comune, obbligatorio per impianti con potenza superiore a 1 MW, nella misura prevista tra il 2% e il 3% dei proventi;

RITENUTO che:

- in mancanza di una connessione formalmente autorizzata, l'impianto non può essere considerato funzionale e si configurerebbe come impianto stand-alone, non consentito su suolo agricolo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.L. 69/2023;
- l'insieme delle carenze sopra elencate determina la mancanza dei presupposti tecnici e giuridici per la legittima realizzazione dell'opera, con conseguente illegittimità del titolo PAS formato per *silentium*;
- l'Amministrazione ha posto in essere ogni utile tentativo di interlocuzione e collaborazione per la risoluzione delle criticità, nei limiti degli strumenti normativi disponibili;
- ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, l'Amministrazione può annullare d'ufficio un provvedimento illegittimo entro un termine ragionevole, nel caso di specie sei mesi dal perfezionamento del silenzio-assenso, come stabilito espressamente dall'art. 8, comma 10, del D.Lgs. 190/2024 (cd. Testo Unico FER), termine che alla data odierna risulta in scadenza;

RILEVATO che in data 08/10/2025 con prot. n. 9164, è stata inviata comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, di **avvio del procedimento di annullamento in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della medesima legge e ss.mm.ii., relativo alla PAS in oggetto, ritenendo che le carenze documentali riscontrate comportino una sostanziale mancanza dei presupposti tecnici e giuridici necessari per la legittima realizzazione dell'intervento, in considerazione della sussistenza di vizi sostanziali e di rilevanti violazioni della normativa di settore in materia di fonti rinnovabili, pianificazione territoriale e tutela del suolo agricolo da parte della società **Lucera Solare Srl**;

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento *de quo*, nella stessa nota summenzionata si comunicava testualmente che:

- potevano *"essere presentate motivate controdeduzioni e/o trasmessa la documentazione integrativa necessaria a colmare le carenze sopra evidenziate **entro il termine di n. 15 giorni dalla notificazione della presente comunicazione**"*;
- *"in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato ovvero di permanente sussistenza del vizio originario dell'atto adottato a seguito di perfezionamento per silentium, questa Amministrazione si riserva di:*
 - *non procedere al rilascio di attestazione positiva dell'avvenuto perfezionamento della PAS, in quanto non ricorrono i presupposti minimi di legittimità e completezza;*
 - *procedere all'annullamento d'ufficio della PAS ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, per difetto dei presupposti e carenze sostanziali ostative alla realizzazione dell'impianto"*;

ACCLARATO che, scaduti i 15 giorni, dalla documentazione agli atti, risulta la mancata trasmissione, entro i termini assegnati, di integrazioni/osservazioni da parte della società proponente o della ditta affidataria dei servizi tecnici;

VISTI:

- l'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 199/2021;
- il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER), in particolare l'art. 8, comma 10;
- il D.L. 69/2023 (convertito con L. 103/2023);
- l'art. 21-nonies della Legge 241/1990;

DETERMINA

- 1. di approvare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di procedere all'annullamento d'ufficio**, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., della PAS presentata in data 31/03/2025 dalla società **Lucera Solare Srl** ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 3120 in pari data, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di Comune di Carapelle al N.C.E.U. Foglio 7 P.lle 8, 46 e 1709, perfezionatasi per silentium in data 30/04/2025, per i motivi sostanziali sopra descritti;
3. **di dichiarare** la decadenza del titolo abilitativo e l'inefficacia della PAS in oggetto, con conseguente impossibilità giuridica di realizzare l'intervento in oggetto, né in tutto né in parte, in assenza di una nuova procedura conforme;
4. **di comunicare** formalmente il presente atto alla società proponente a mezzo PEC, con invito a sospendere eventuali iniziative esecutive in corso;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., pertanto sarà pubblicato su "Albo Pretorio OnLine", ben visibile nella home page del sito del Comune di Carapelle (<https://comune.carapelle.fg.it/>) nell'apposita voce "LINK UTILI";
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER);
7. **di disporre** la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;
8. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il RUP è la scrivente Ing. Erika MADDALENA;
9. **Avverso** il presente provvedimento è ammesso:
 - Ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notifica;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Erika MADDALENA